SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Ministero della sanità:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1999, n. **38.**

Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA *(International Development Association).*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XI ricostituzione delle risorse dell'*International Development Association* (IDA) con un contributo di L. 537.850.850.000, da erogare in due rate, pari a L. 311.640.850.000 nel 1998 e a L. 226.210.000.000 nel 1999.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a L. 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a L. 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3216):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 17 aprile 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'8 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione ed approvato il 24 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5031):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 luglio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione l'11 novembre 1998; il 9 e 15 dicembre 1998; il 14 gennaio 1999.

Esaminato in aula il 12 e il 17 febbraio 1999 ed approvato il 18 febbraio 1999.

99G0088

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli ufficio finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. 19871 del 9 dicembre 1998, con la quale, di seguito alla nota 18868 del 20 novembre 1998, è stato specificato il prolungarsi del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento delle procedure meccanizzate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Ad integrazione del DDG 5 gennaio 1999, il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 18 AL 23 NOVEMBRE 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1385

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «S. Giuseppe», in comune di Aprilia, al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 giugno 1996 con la quale il sig. Clazzer Giuseppe, residente ad Aprilia (Latina), via Torre Bruna n. 75, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «S. Giuseppe» che sgorga dal pozzo denominato P1, nell'ambito della concessione mineraria S. Giuseppe sita nel territorio del comune di Aprilia (Latina), al fine dell'imbottigliamento, della vendita e della bibita *in situ*;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «S. Giuseppe», che sgorga dal pozzo denominato P1, nell'ambito della concessione mineraria S. Giuseppe sita nel territorio del comune di Aprilia (Latina).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

L'acqua minerale «S. Giuseppe» può essere utilizzata per la bibita in situ nei casi in cui sia necessario un aumento della diuresi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e comunicato alla Commissione della comunità europee.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1269

DECRETO 9 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Diamante», in comune di Codrongianos, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 marzo 1998 con la quale la società San Martino S.p.a., con sede in Codrongianos (Sassari), loc. San Martino, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Diamante» che sgorga dal pozzo n. 4, nell'ambito della concessione mineraria San Martino sita nel comune di Codrongianos, al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Diamante», che sgorga dal pozzo n. 4, nell'ambito della concessione mineraria San Martino sita nel comune di Codrongianos (Sassari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichiette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1270

DECRETO 9 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Canali», in comune di Carmiano, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 febbraio 1996 con la quale il sig. Salvatore Spedicato, residente a Carmiano (Lecce), via Torricelli n. 60, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Canali», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Canali, sita nel territorio dei comuni di Carmiano e Novoli (Lecce), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Canali», che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Canali, sita nel territorio dei comuni di Carmiano e Novoli (Lecce).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichiette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1271

DECRETO 29 gennaio 1999.

Autorizzazione al policlinico dell'Università degli studi di Udine ad espletare le attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal Magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine in data 10 settembre 1997 e successivamente integrata in data 7 maggio 1998, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, presso il policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 18 dicembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracita legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico dell'Università degli studi di Udine è autorizzato ad espletare attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, devono essere eseguite presso il gruppo operatorio della clinica chirurgica del policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas da cadavere, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bresadola prof. Fabrizio, direttore della cattedra di chirurgia generale, presso il policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Risaliti dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Uzzau dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Terrosu dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Intini dott. Sergio, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Noce dott. Luigino, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Donini dott. Annibale, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine;

Bresadola dott. Vittorio, dirigente medico di primo livello presso la cattedra di chirurgia generale del policlinico dell'Università degli studi di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene, pancreas e combinato rene-pancreas.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Udine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1353

DECRETO 2 febbraio 1999.

Autorizzazione all'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari in data 16 novembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione dell'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico, presso il centro ustioni dell'azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 gennaio 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute, devono essere eseguite presso la sala operatoria del complesso operatorio dall'A.S.L. n. 1 di Sassari ovvero presso la sala operatoria del reparto centro ustioni della medesima A.S.L.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Lissia dott. Mario, dirigente medico di primo livello con incarico di primario della cattedra di chirurgia plastica ricostruttiva del centro ustioni dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Doneddu dott.ssa Giovanna Maria Elisabetta, dirigente medico di primo livello presso il centro ustioni dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Posadinu dott.ssa Alma, dirigente medico di primo livello presso il centro ustioni dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Rubino dott. Corrado, dirigente medico di primo livello presso il centro ustioni dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari;

Campus prof. Gian Vittorio, ordinario di chirurgia plastica ricostruttiva presso l'Università degli studi di Sassari.

Art.4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Sassari, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A1386

DECRETO 18 febbraio 1999.

Autorizzazione alla conversione del dosaggio di insulina da 40 UI a 100 UI di tutte le specialità medicinali a base di tale principio attivo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29, del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la proposta della Commissione europea del 12 luglio 1996, relativa alla richiesta della International Diabetes Federation ed in linea con le raccomandazioni del W.H.O. concernenti la conversione del dosaggio dell'insulina da 40 UI a 100 UI delle specialità a base di tale prinicipio attivo;

Considerato che con decreto ministeriale 22 luglio 1998 è stato istituito presso il Ministero della sanità un gruppo di studio con il compito di definire un programma di informazione sanitaria da realizzare su tutto il territorio nazionale e stabilire le modalità di conversione delle predette specialità;

Considerato che il predetto gruppo ha individuato il 4 ottobre 1999 come la data di immissione in commercio delle specialità del nuovo dosaggio;

Viste le domande presentate dalle ditte interessate;

Valutata l'opportunità di procedere alla classificazione delle specialità a base di insulina nel nuovo dosaggio al fine di garantire un corretto svolgimento del programma di conversione;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso in data 9-10 febbraio 1999;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la conversione del dosaggio di insulina da 40 UI a 100 UI di tutte le specialità medicinali a base di tale principio attivo.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'art. 1 sono classificate in classe «A».

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà indicato il prezzo delle predette specialità medicinali in conformità alla normativa vigente al momento della commercializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A1387

DECRETO 18 febbraio 1999.

Modificazioni del regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta 9 e 10 febbraio 1999 relativa all'opportunità di modificare il regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili, per le motivazioni esplicate nell'allegato 1), parte integrante del presente decreto;

Viste le direttive stabilite dall'ISPELS, dall'Istituto superiore di sanità e dalla Commissione oncologica nazionale in merito alla preparazione dei medicinali antiblastici;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Decreta:

Art. 1.

Alle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui all'allegato 2) specificate nelle varie forme e confezioni:

è apportata la seguente modifica di regime di fornitura:

«medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)».

Art. 2.

Alle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui all'allegato 3) specificate nelle varie forme e confezioni:

è apportata la seguente modifica di regime di fornitura:

«medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)».

Art. 3.

Le confezioni delle specialità medicinali sopra indicate devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Le ditte titolari dell'A.I.C. dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo n. 178/91, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 4.

Il presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali.

Roma, 18 febbraio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

FARMACI INIETTABILI ANTIBLASTICI: MOTIVAZIONI PER LA LIMITAZIONE ALL'USO OSPEDALIERO

Fatti salvi gli aspetti concernenti l'assunzione dei relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le motivazioni che stanno alla base della limitazione all'ambito ospedaliero della maggior parte dei medicinali antiblastici iniettabili sono molteplici e riguardano profili medico scientifici e organizzativi.

Dal punto di vista medico scientifico va rilevato quanto segue:

- la maggioranza dei protocolli terapeutici antiblastici prevede la somministrazione di farmaci in combinazioni polichemioterapiche, secondo precisi criteri di somministrazione, di sequenze di erogazione, di rispetto dei dosaggi e dei tempi di riciclo;

- i protocolli di terapia antiblastica sono stabiliti secondo piani terapeutici complessi diversi da patologia a patologia spesso multidisciplinari, elaborati da competenze specialistiche di appartenenza ospedaliera (oncologia medica, oncoematologia, specialità oncologiche d'organo) che assumono la responsabilità e di conseguenza anche il controllo della corretta applicazione degli stessi protocolli;

- i singoli farmaci antiblastici e i diversi regimi di combinazione sono gravati da importanti e spesso pericolosi effetti collaterali talora immediati, più frequentemente dilazionati nel tempo, che debbono essere tempestivamente riconosciuti e che richiedono appropriate misure preventive e adeguati trattamenti di supporto, possibili solo in particolari condizioni di assistenza quali il regime di ricovero ordinario, il Day Hospital, l'ambulatorio divisionale e l'ospedalizzazione domiciliare;

- sono anche frequenti i rischi di lesioni necrotico-ulcerative dei tessuti molli nella sede di iniezione in seguito a stravaso del farmaco;

- durante tutto il programma terapeutico possono rendersi necessarie modifiche dei dosaggi e delle modalità di somministrazioni dei chemioterapici conseguenti sia alla comparsa di effetti collaterali sfavorevoli, sia alla valutazione del grado di sensibilità della neoplasia al trattamento in atto, modifiche che sono di stretta competenza specialistica e quindi gestibili solo nell'ambito di un adeguato programma terapeutico.

Le motivazioni di ordine organizzativo riguardano soprattutto il problema della protezionistica degli operatori sanitari addetti alla preparazione dei chemioterapici antitumorali e quello del loro smaltimento.

A questo proposito l'ISPELS, l'Istituto Superiore di Sanità e la Commissione Oncologica Nazionale hanno stabilito precise direttive secondo le quali la preparazione dei farmaci antiblastici deve essere effettuata in ambiente protetto, possibilmente

centralizzato, sotto cappa a flusso laminare verticale e con tutte le necessarie misure di protezione individuale (camice a perdere, mascherine, guanti ecc.).

Da tutta questa serie di motivazioni deriva che la norma contenuta nell'art. 68, comma 6 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 'Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che regola il regime di dispensazione dei farmaci chemioterapici antitumorali iniettabili, non solo non determina alcun arretramento dei livelli di assistenza ai pazienti neoplastici, ma si traduce anche e soprattutto in una maggiore tutela degli stessi pazienti e della salute degli operatori sanitari.

Nell'ambito dei prodotti medicinali iniettabili con esclusiva indicazione antitumorale secondo la norma citata ve ne sono alcuni per i quali può essere prevista l'erogazione tramite le farmacie aperte al pubblico per una somministrazione domiciliare al di fuori dei programmi sopra menzionati, con sufficienti garanzie di sicurezza per il paziente e per gli operatori sanitari.

La valutazione del livello di sicurezza a questo fine può essere basata sui seguenti elementi:

- via di somministrazione;
- modalità di somministrazione;
- tossicità acuta;
- effetti collaterali a medio lungo termine;
- modalità di preparazione e di smaltimento.

In base a tali criteri e tenendo conto della pratica clinica si ritiene che possano essere considerati sufficientemente sicuri i trattamenti con farmaci di semplice preparazione somministrabili per via intramuscolare, per via sottocutanea e per via endovescicale, mentre i trattamenti per via endovenosa rapida e per via infusionale, soprattutto se con più farmaci possono presentare crescenti livelli di rischio.

Ne deriva che possano essere ammessi all'erogazione presso le farmacie aperte al pubblico per il tramite delle farmacie ospedaliere gli antiblastici per i quali è prevista esplicitamente l'indicazione alla somministrazione intramuscolare, sottocutanea ed endovescicale.

ALLEGATO 2

MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTE OSPEDALIERO O IN AMBIENTE AD ESSO ASSIMILABILE (ART.9 DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N.539)

CODFARM	CODCON	SPECIALITÀ	CONFEZIONI	PRINCIPIO ATTIVO
020352	011	FLUORO-URACILE ROCHE	IV 10 FLACONI 250 MG 5 ML	FLUOROURACILE
020430	017	VELBE	1 FLAC. 10 MG + 1 FIALA 10 ML IV	VINBLASTINA SOLFATO
020782	025	VINCRISTINA LILLY	1 FL 2 MG + 1 FL SOLV 10 ML	VINCRISTINA SOLFATO
020782	037	VINCRISTINA LILLY	FIALA SOLUZIONE PRONTA 1MG/ML	VINCRISTINA SOLFATO
021035	011	DAUNOBLASTINA	1 FLAC. 20 MG + 1 FLAC. 10 ML	DAUNORUBICINA
022738	013	COSMEGEN	INIETT.1 FLAC. 0,5 ML	DACTINOMICINA
023681	012	DETICENE	IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML	DACARBAZINA
023779	059	HOLOXAN	IV 1 FLACONCINO 2000 MG	IFOSFAMIDE
023779	061	HOLOXAN	1 FLACONCINO 1 G IV	IFOSFAMIDE
024254	017	PLATINEX	IV 1 FLACONE 10 ML 10 MG	CIS-PLATINO
024254	029	PLATINEX	IV 1 FLACONE 50 MG	CIS-PLATINO
024254	031	PLATINEX	"IV" 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG	CIS-PLATINO
024254	043	PLATINEX	IV 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG	CIS-PLATINO
024254	056	PLATINEX	IV 1 FLAC. SOLUZIONEPRONTA 100 ML 50 MG	CIS-PLATINO
023681	012	DETICENE	IV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML	DACARBAZINA
024601	015	VUMON	IV 1 FIALA 50 MG 5 ML	TENIPOSIDE
024639	015	VEPESID	1 FIALA 100 MG 5 ML IV	ETOPOSIDE
024772	016	PLATAMINE	IV 1 FLAC.10 MG	CIS-PLATINO
024772	028	PLATAMINE	IV 1 FLAC. 25 MG	CIS-PLATINO
024772	030	PLATAMINE	INIETT 1 FL 50 MG	CIS-PLATINO
025074	016	CITOPLATINO	IV 1 FLAC. LIOF 10 MG+1 FIALA 10 ML	CIS-PLATINO
025074	028	CITOPLATINO	EV 1 FIALALIOF 25MG+1 FIALA 25 ML	CIS-PLATINO
025074	030	CITOPLATINO	1 FLAC. LIOF MG 50 +1 FIALA 50 ML IV	CIS-PLATINO
025074	042	CITOPLATINO	1 FLACONE 10 MG 20 ML	CIS-PLATINO
025074	055	CITOPLATINO	1 FLACONE 25 MG 50 ML	CIS-PLATINO
025074	067	CITOPLATINO	1 FLACONE 50 MG 100 ML	CIS-PLATINO

CODFARM	CODCON	SPECIALITÀ	CONFEZIONI	PRINCIPIO ATTIVO
025289	012	ELDISINE	EV 1 FLAC. 5 MG + 1 FIALA 5 ML	VINDESINA SOLFATO
026126	019	NOVANTRONE	IV 1 FLACONE 10 MG 5 ML	MITOXANTRONE
026126	021	NOVANTRONE	IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML	MITOXANTRONE
026542	011	FLUOROURACILE TEVA	"250" 5 FIALE 250 MG/5 ML	FLUOROURACILE
026542	035	FLUOROURACILE TEVA	5 FLAC 500 MG/10 ML	FLUOROURACILE
026543	013	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML IV	CIS-PLATINO
026543	025	CISPLATINO TEVA	1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/100 ML IV	CIS-PLATINO
026706	034	PARAPLATIN	1 FLAC. 50 MG IV	CARBOPLATINO
026706	046	PARAPLATIN	1 FLAC. 150 MG IV	CARBOPLATINO
026709	016	VINCRISTINA TEVA	1 FLACONE SOLUZIONE 1 ML 1 MG/ML IV	VINCRISTINA SOLFATO
027064	017	BLASTOP	"36" 3 FLAC 36 MG + 3 F SOLV 3 ML	AMBAMUSTINA
027064	029	BLASTOP	"108"1 FLAC 108 MG + 1 F SOLV 9 ML	AMBAMUSTINA
027069	018	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 10 MG 20 ML	CIS-PLATINO
027069	020	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 25 MG 50 ML	CIS-PLATINO
027069	032	PRONTO PLATAMINE	IV FLACONE 50 MG 100 ML	CIS-PLATINO
027441	017	ZAVEDOS	IV 1 F. LIOF. 5 MG + F. SOLV. 5 ML	IDARUBICINA
027441	029	ZAVEDOS	1 FLAC. LIOF IV 10 MG	IDARUBICINA
027865	082	NAVELBINE	1 FLAC. 10 MG/1 ML IV	VINORELBINA
027865	094	NAVELBINE	1 FLAC. 50 MG/5 ML	VINORELBINA
028189	088	VINORELBINE PIER. FABRE	1 FLAC. 10 MG 1 ML	VINORELBINA
028189	090	VINORELBINE PIER. FABRE	1 FLAC. 50 MG 5 ML	VINORELBINA
028491	013	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 50 MG/5 ML	CARBOPLATINO
028491	025	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 150 MG/15 ML	CARBOPLATINO
028491	037	CARBOPLATINO DBL	IV FLACONE 450 MG/45 ML	CARBOPLATINO
028492	015	VINCRISTINA DBL	SIRINGA SOLUZ. PRONTA 1 MG/1 ML	VINCRISTINA SOLFATO
028645	012	NIPENT	IV 1 FLACONE 10 MG	PENTOSTATINA (L)
028848	012	TAXOL	1 FLACONE 30 MG/5 ML	PACLITAXEL*
028848	024	TAXOL	FLACONE 100 MG/17 ML	PACLITAXEL*
028987	016	FLUOROURACILECAR.ERBA	10 FLACONI 250 MG	FLUOROURACILE
028987	028	FLUOROURACILECAR.ERBA	10 FLACONI 500 MG	FLUOROURACILE
028987	030	FLUOROURACILECAR.ERBA	10 FLACONI 1000 MG	FLUOROURACILE
028995	013	TUPEN	IV 1 FLACONE 10 MG	PENTOSTATINA (L)
029005	016	LEUSTATIN	IV 7 FLACONI 10 ML	CLADRIBINA
029370	044	LASTET	10 FIALE 100 MG 5 ML	ETOPOSIDE
029452	012	GEMZAR	IV 1 FLACONE 1 G	GEMCITABINA
029452	024	GEMZAR	IV 1 FLACONE 200 MG	GEMCITABINA

CODFARM	CODCON	SPECIALITÀ	CONFEZIONI	PRINCIPIO ATTIVO
029552	015	FLUDARA	5 FLAC.NI 50 MG E.V.	FLUDARABINA FOSFATO
031251	010	TOMUDEX	IV FLACONE LIOFILIZZATO 2 MG	RALTITREXED
032076	010	DAUNOXOME	1 FLACONE IV 25 ML	DAUNORUBICINA
032276	014	ACCUSITE	GEL INIETT 1 KIT 1 ML	ADRENALINA+FLUOROU
032391	017	TAXOTERE	"20 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONI IV +	DOCETAXEL
032391	029	TAXOTERE	"80 MG" CONCENTRATO PER INFUSIONE IV +	DOCETAXEL
032775	013	CISPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 10 MG/10 ML	CIS-PLATINO
032775	025	CISPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 50 MG/50 ML	CIS-PLATINO
032776	015	CARBOPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 50 MG/5 ML	CARBOPLATINO
032776	027	CARBOPLATINOPHARMACIA	1 FLACONE 150 MG/15 ML	CARBOPLATINO
032949	012	CAMPTO	1 FLACONCINO 40 MG/2 ML	IRINOTECAN
032949	024	CAMPTO	1 FLACONCINO 100 MG/ 5 ML	IRINOTECAN
032949	036	CAMPTO	5 FLACONCINI 100 MG/5 ML	IRINOTECAN
033306	010	HYCAMTIN	5 FLACONCINI 4 MG	TOPOTECAN
033307	012	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 5	TOPOTECAN
033308	014	CAELYX	1 FLACONE 2,0 MG/ML	ADRIAMICINA
033308	026	CAELYX	10 FLACONE 2,0 MG/ML	ADRIAMICINA
033329	018	VINCRISTINA PHARMACIA &	1 FLACONE 1 MG 1 ML	VINCRISTINA SOLFATO
033329	020	VINCRISTINA PHARMACIA &	1 FLACONE 2 MG 2 ML	VINCRISTINA SOLFATO
033329	032	VINCRISTINA PHARMACIA &	1 FLACONE 5 MG 5 ML	VINCRISTINA SOLFATO
015628	035	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 500 MG	CICLOFOSFAMIDE
015628	047	ENDOXAN ASTA	1 FLAC. 1 G	CICLOFOSFAMIDE
028492	027	VINCRISTINA DBL	SIRINGA PRERIEMP SOLUZ INIETT 2 MG/2 ML	VINCRISTINA SOLFATO
015628	023	ENDOXAN ASTA	10 FLACONCINI 200 MG	CICLOFOSFAMIDE
033306	022	HYCAMTIN	25 FLACONCINI 4 MG	TOPOTECAN
033306	034	HYCAMTIN	1 FLACONCINO 4 MG	TOPOTECAN
033307	024	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ PER INFUSIONE 25	TOPOTECAN
033307	036	EVOTOPIN	4 MG POLVERE PER SOLUZ. PER INFUSIONE 1	TOPOTECAN
028636	013	EPIRUBICINA CARLO ERBA	1 FLAC INIETT 10 MG + SOLV 5 ML	EPIRUBICINA
028636	025	EPIRUBICINA CARLO ERBA	1 FLAC INIETT 50 MG	EPIRUBICINA
025197	070	FARMORUBICINA	1 FLAC SOLUZ PRONTA 50 MG/25 ML	EPIRUBICINA
025197	068	FARMORUBICINA	SOLUZ PRONTA 10 MG/5 ML	EPIRUBICINA
021035	011	DAUNOBLASTINA	1 FLAC 20 MG + 1 FLAC 10 ML	DAUNORUBICINA
032076	010	DAUNOXOME	1 FLAC IV 25 ML	DAUNORUBICINA

ALLEGATO 3

MEDICINALI ANTIBLASTICI INIETTABILI (USO INTRAMUSCOLARE, SOTTOCUTANEO ED ENDOVESCICALE) DI IMPIEGO ANCHE DOMICILIARE, SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (ART.5 DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 539)

CODFARM	CODCON	SPECIALITÀ	CONFEZIONI	PRINCIPIO ATTIVO
022393	033	ADRIBLASTINA	1 FL LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	045	ADRIBLASTINA	1 FLAC LIOF IV 50 MG	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	060	ADRIBLASTINA	1 FLAC SOLUZ PRONTA 50 MG /25 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022393	058	ADRIBLASTINA	SOLUZ PRONTA 10 MG/5 ML	ADRIAMICINA CLORIDRATO
022395	014	BLEOMICINA NIPPON KAYAKU	1 FIALA INIETT LIOF 15 MG	BLEOMICINA SOLFATO
016766	026	MITOMYCIN C	1 FLAC IV 10 MG	MITOMICINA
016766	014	MITOMYCIN C	3 FLAC.NI IV 2 MG	MITOMICINA
025197	043	FARMORUBICINA	IV 1 FLAC POLV LIOF 50 MG	EPIRUBICINA CLORIDRATO
025197	031	FARMORUBICINA	IV 1 FLAC LIOF 10 MG + F SOLV 5 ML	EPIRUBICINA CLORIDRATO
022391	015	ARACYTIN	1 FLAC. IV/SC LIOF 100 MG + 1 FIALA 5 ML	CITARABINA
022391	027	ARACYTIN	1 FLAC. IV/SC LIOF 500 MG + 1 FIALA 10 ML	CITARABINA

99A1388

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «SKF AWI 300», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «SKF AWI 300», a base di famciclovir, della società Iodosan S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), con particolare riferimento alla confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029173010, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 1° aprile 1996, reiterata in data 6 dicembre 1996, con cui la società Iodosan S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «SKF AWI 300», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000;

Vista l'ulteriore nota del 9 gennaio 1997 con cui la società Iodosan S.p.a. chiede l'aggiornamento del prezzo della specialità medicinale «SKF AWI 300», nella suddetta confezione, da L. 230.000 a L. 243.300, per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che modifica l'aliquota I.V.A. delle specialità medicinali dal 4% al 10%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «SKF AWI 300», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 243.300, I.V.A. compresa, per ragioni di costo-beneficio, stabilendo tuttavia che tale riclassificazione in classe *a)* è accettabile se il prezzo di tale farmaco viene allineato a quello dei prodotti a base di aciclovir;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/1914/Ag.2 del 19 gennaio 1998 del Ministero della sanità con cui si comunica alla società Iodosan S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende allineare il prezzo del farmaco «SKF AWI 300» a quello delle specialità medicinali a base di aciclovir;

Vista la nota del 18 giugno 1998 con cui la società Iodosan S.p.a. propone la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «SKF AWI 300», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo al pubblico di L. 240.000, obbligandosi a non richiedere l'adeguamento al prezzo medio europeo di spettanza per il corrente anno;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «SKF AWI 300», nella confezione 21 compresse da 250 mg, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «SKF AWI 300», a base di famciclovir, della società Iodosan S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029173010, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 10

99A1389

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Famvir», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è

proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Famvir», a base di famciclovir, della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), con particolare riferimento alla confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029172018, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 1° aprile 1996, reiterata in data 6 dicembre 1996, con cui la società SmithKline Beecham S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Famvir», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000;

Vista l'ulteriore nota del 9 gennaio 1997 con cui la società SmithKline Beecham S.p.a. chiede l'aggiornamento del prezzo della specialità medicinale «Famvir», nella suddetta confezione, da L. 230.000 a L. 243.300, per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che modifica l'aliquota I.V.A. delle specialità medicinali dal 4% al 10%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Famvir», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 243.300, I.V.A. compresa, per ragioni di costo-beneficio, stabilendo tuttavia che tale riclassificazione in classe *a)* è accettabile se il prezzo di tale farmaco viene allineato a quello dei prodotti a base di aciclovir;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/1912/Ag.2 del 19 gennaio 1998 del Ministero della sanità con cui si comunica alla società SmithKline Beecham S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende allineare il prezzo del farmaco «Famvir» a quello delle specialità medicinali a base di aciclovir;

Vista la nota del 18 giugno 1998 con cui la società SmithKline Beecham S.p.a. propone la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Famvir», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo al pubblico di L. 240.000, obbligandosi a non richiedere l'adeguamento al prezzo medio europeo di spettanza per il corrente anno;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Famvir», nella confezione 21 compresse da 250 mg, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Famvir», a base di famciclovir, della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029172018, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 8

99A1390

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «API 01 M», a base di famciclovir, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «API 01 M», a base di famciclovir, della società Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), con particolare riferimento alla confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029174012, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 1º aprile 1996, reiterata in data 6 dicembre 1996, con cui la società Sark S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «API 01 M», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000;

Vista l'ulteriore nota del 9 gennaio 1997 con cui la società Sark S.p.a. chiede l'aggiornamento del prezzo della specialità medicinale «API 01 M», nella suddetta confezione, da L. 230.000 a L. 243.300, per effetto dell'art. 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, che modifica l'aliquota I.V.A. delle specialità medicinali dal 4% al 10%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 12 novembre 1997, con la quale è stato espresso parere non favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «API 01 M», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 243.300, I.V.A. compresa, per ragioni di costo-beneficio, stabilendo tuttavia che tale riclassificazione in classe *a)* è accettabile se il prezzo di tale farmaco viene allineato a quello dei prodotti a base di aciclovir;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/1913/Ag.2 del 19 gennaio 1998 del Ministero della sanità con cui si comunica alla società Sark S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende allineare il prezzo del farmaco «API 01 M» a quello delle specialità medicinali a base di aciclovir;

Vista la nota del 18 giugno 1998 con cui la società Sark S.p.a. propone la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «API 01 M», nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo al pubblico di L. 240.000, obbligandosi a non richiedere l'adeguamento al prezzo medio europeo di spettanza per il corrente anno;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 29 luglio 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale «API 01 M», nella confezione 21 compresse da 250 mg, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «API 01 M», a base di famciclovir, della società Sark S.p.a., con sede in Baranzate di Bollate (Milano), è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 21 compresse 250 mg, A.I.C. n. 029174012, al prezzo di L. 240.000, I.V.A. compresa, a condizione che detto prezzo rimanga tale per dodici mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9

99A1391

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 febbraio 1999.

Programma di esame per la prova scritta e la prova orale del concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna stessa.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, in particolare l'art. 400;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993 con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è stato rideterminato il programma di esame per la prova scritta e per la prova orale del concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna stessa;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del predetto programma tenendo conto, in particolare, dei progressi delle «scienze dell'educazione», dell'acquisizione dei risultati delle esperienze più significative e delle sperimentazioni effettuate e dei mutamenti intervenuti o in corso di attuazione nel sistema scolastico italiano;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione - Comitato orizzontale per la scuola materna, che nella seduta del 2 febbraio 1999 ha espresso in sede definitiva parere favorevole sullo schema di programma inviato al suo esame ed ha nel contempo proposto «alcune ulteriori piccole revisioni del suddetto programma»;

Ritenuto di recepire le ulteriori proposte formulate dal Consiglio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il programma di esame per la prova scritta e per la prova orale del concorso, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna stessa è stabilito nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 febbraio 1999

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO I

PROGRAMMA DELLA PROVA DI ESAME DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA NONCHÉ PER L'ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE.

Prova scritta.

La prova scritta consiste nella trattazione articolata di un argomento scelto fra i tre proposti, che consenta di accertare nel candidato la capacità di riflessione sui problemi culturali, educativo-pedagogici, metodologico-didattici, organizzativi e professionali della scuola materna.

Prova orale.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche culturali, educative e didattiche relative agli argomenti sottoindicati, da collocare in una prospettiva storica e da considerare alla luce dei contributi più significativi delle scienze dell'educazione, nonché all'accertamento della preparazione sugli ordinamenti di cui al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

Il candidato, oltre alla lettura approfondita degli orientamenti dell'attività educativa (decreto ministeriale 3 giugno 1991), dovrà dimostrare di conoscere i problemi generali indicati nei tre paragrafi che seguono. Il candidato dovrà, altresì, scegliere almeno un argomento fra quelli indicati in ogni paragrafo, dimostrandone l'approfondita conoscenza, anche mediante la lettura critica di almeno un testo per ogni argomento prescelto.

Almeno dieci giorni prima della prova orale il candidato comunicherà alla commissione i tre argomenti scelti, corredandoli con precisi riferimenti bibliografici ed evidenziando per ognuno di essi il titolo del testo o dei testi letti in maniera critica e approfondita.

Paragrafo I - *Il bambino.*

1. La condizione infantile nella vita familiare e sociale contemporanea.
2. Sviluppo fisico. Nozioni di igiene scolastica.
3. Lineamenti di psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento alle principali teorie dello sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.
4. Lo sviluppo e la crescita del bambino nei diversi aspetti e processi.
5. La famiglia come primo ambiente di vita e di educazione del bambino. La conoscenza dell'ambiente familiare anche come presupposto per un positivo rapporto di collaborazione tra scuola materna e famiglia.
6. Il ruolo dell'extrascuola nello sviluppo della personalità del bambino. Il rapporto scuola-famiglia-extrascuola.
7. I bambini con svantaggi o difficoltà di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale. Modalità e strategie per la prevenzione, l'individuazione e l'intervento precoce.
8. I bambini portatori di handicap e il processo di integrazione scolastica e sociale. Rapporti con i genitori e i servizi del territorio.
9. I bambini superdotati. Problemi e responsabilità educativi.
10. La dimensione europea dell'insegnamento. I bambini di culture «altre». Aspetti dell'educazione interculturale.

Paragrafo II - *La scuola materna; identità, funzioni e compiti.*

1. Scuola ed educazione nella Costituzione italiana. I diritti dei bambini e delle bambine nelle Carte internazionali.
2. Cenni di storia della scuola materna in Italia, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo della scuola materna statale.
3. Dalla scuola materna come servizio prevalentemente assistenziale alla scuola materna come scuola per il bambino: evoluzione socio-storica, finalità educative, identità culturale e pedagogica.
4. La scuola materna nel sistema formativo e scolastico: continuità verticale e orizzontale.
5. L'autonomia scolastica, il progetto educativo e la programmazione di circolo, la carta dei servizi, l'autonomia didattica e organizzativa.
6. La scuola materna come comunità educativa: composizione, funzionamento, attribuzioni degli organi collegiali.
7. La funzione docente. Profilo professionale dell'insegnante: reclutamento, aggiornamento, stato giuridico.
8. Edilizia scolastica e scuola materna.

Paragrafo III - *Il progetto educativo della scuola materna.*

1. Conoscenza critica degli orientamenti 1991.
2. Autonomia educativa della scuola materna: gli aspetti specifici che la caratterizzano.
3. L'impianto curriculare: finalità educative della scuola materna, dimensioni dello sviluppo e sistemi simbolico-culturali.
4. Interpretazioni attuali del rapporto tra sviluppo e apprendimento.
5. Ricerca e sperimentazione educativa: criteri e condizioni.
6. Orientamenti 1991 e saperi, programmazione di circolo, strategie di progettazione educativa e didattica.
7. Rispetto e valorizzazione delle differenze culturali.
8. L'organizzazione dei tempi e degli spazi nella scuola materna. Caratteri delle attività didattico-formative. L'organico funzionale.
9. I lineamenti metodologici generali: valorizzazione del gioco, l'esplorazione e la ricerca, ecc.
10. Strategie di organizzazione dei bambini in sezioni e tra sezioni.
11. Strategie di organizzazione di lavoro individuale e collegiale dei docenti.
12. Strategie di intervento in favore dei bambini con difficoltà di apprendimento e/o di socializzazione.
13. Strategie di integrazione dei bambini portatori di handicap: organizzazione scolastica ed attività individualizzata.
14. Tecnologie educative con particolare riguardo agli audiovisivi: attrezzature e materiale didattico strutturato e non; utilizzazione nella scuola materna.

99A1354

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 ottobre 1998.

Modificazioni alla tabella XVIII-*ter*, allegato al decreto ministeriale 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, reanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 168, relativo alla tabella XVIII-*ter*, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Ritenuta la necessità di correggere gli errori materiali contenuti nel suddetto decreto interministeriale 24 luglio 1996 nonchè di apportarvi le relative modifiche;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nella seduta del 21 febbraio 1997;

Sentite le federazioni nazionali o le associazioni di categoria;

Decreta:

La tabella XVIII-*ter*, allegata al decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 168, è integrata e modificata come di seguito indicato.

Al titolo I - Norme generali, art. 1:

punto 1.3, la frase «... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario ...» è sostituita con «... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori di titoli riconosciuti ai fini dell'esercizio della specifica attività professionale»;

punto 1.10, dopo l'ultimo comma, è aggiunta la frase: «I risultati delle analisi e verifiche dell'osservatorio sono trasmessi all'osservatorio permanente, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti di sua competenza».

Al titolo II - Ordinamento dei corsi di diploma, tabella XVIII-*ter*: sono depennati i crediti dei singoli insegnamenti e/o dei singoli corsi integrati.

I crediti della tabella *A* dei quattordici diplomi universitari sono modificati come di seguito indicato: I° anno 14 (7 + 7); secondo anno 11 (6 + 5); terzo anno 7 (4 + 3).

Al titolo II - Ordinamento del corsi di diploma, tabella XVIII-*ter*-01, tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche ...) terzo anno - secondo semestre, area F: punto F.2, è aggiunto il settore F04C Oncologia medica.

Nella tabella XVIII-*ter*-02, tabella *A* (obiettivi didattici, ...), primo anno, primo semestre, area A:

punto A.3, dopo F05X, la denominazione del settore «Microbiologia medica e clinica» è rettificata in «Microbiologia e microbiologia clinica»;

al primo anno, secondo semestre, area B-B.1 il settore B10X Biofisica medica è rettificato in E10X.

Nella tabella XVIII-*ter*-03, art. 2-2.2, tra i settori non rinunciabili, e alla tabella *A* (obiettivi didattici, ...):

primo anno, primo semestre, area A-A.3, è inserito il settore «E06B Alimentazione e nutrizione umana»;

al terzo anno, primo semestre, area E, obiettivo, la frase «adulti a bambini» è rettificata in «adulti e bambini»;

al terzo anno, secondo semestre, area F-F.2, il settore «M11 Psicologia applicata» è rettificato in «M11C Psicologia del lavoro e applicata».

Nella tabella XVIII-*ter*-04, tabella *B*, standard formativo pratico e di tirocinio: al terzo anno, c8, il termine «multidimensionali» è rettificato in «multidisciplinari».

Nella tabella XVIII-*ter*-05, art. 2-2.2, dopo «Obiettivo didattico del corso», è aggiunta «è»; tra i settori costitutivi non rinunciabili è inserito il settore «M07E Filosofia del linguaggio».

Inoltre nella tabella *A* (Obiettivi didattici, ...) sono modificati i seguenti punti:

al primo anno, primo semestre, area A, A5 - corso integrato di linguistica I, dopo L09A Glottologia e linguistica sono aggiunte le discipline «(Linguistica generale, fonetica e fonologia)»;

al primo anno, secondo semestre, area B, B3 - corso integrato di scienze della comunicazione, è aggiunto il settore M07E Filosofia del linguaggio (Semeiotica);

al punto B4 - corso integrato di linguistica II, dopo L09A Glottologia e linguistica, sono aggiunti le discipline «(Linguistica generale, semantica e lessicografia)» ed il settore «M10A Psicologia generale (Psicolinguistica)»;

al secondo anno, primo semestre, area C, C3 - corso integrato di semeiotica generale, sono aggiunti i settori «L09A Glottologia e linguistica, F11B Neurologia»;

al punto C4 è soppresso il settore «F15B Audiologia»;

al punto C5 è soppresso il «corso integrato di neurolinguistica» e sostituito con «corso integrato di linguistica III», e, tra i settori, è soppresso il settore «F11B Neurologia» ed è inserita dopo L09A Glottologia e linguistica la disciplina «(Linguistica generale)» e la disciplina «(Sociolinguistica) L09A/M07E».

Nella tabella XVIII-*ter*-06, art. 2, 2.2, tra settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore E10X Biofisica, è aggiunto il termine «medica»;

alla tabella *A* (Obiettivi didattici, ...) terzo, secondo semestre, area F, punto F2, è inserito il settore «F19B Neuropsichiatria infantile».

Nella tabella XVIII-*ter*-07, tabella *A* (Obiettivi didattici, ...), terzo anno, primo semestre, area E, punto E.2, tra i settori è inserito il settore «F06A Anatomia patologica».

Nella tabella XVIII-*ter*-08, all'art. 1, punto 1.2, il «n. 766» è rettificato in «n. 666».

Nella tabella XVIII-*ter*-09 e nella tabella XVIII-*ter*-10, la denominazione del settore F23F, laddove citata, è soppressa e sostituita dalla seguente: «Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche».

Nella tabella XVIII-*ter*-11, tabella *B* - standard formativo pratico e di tirocinio, la frase «100 preparati di colposcopia (colorazioni)» è soppressa e sostituita con la seguente: «100 preparati di colpocitologia-colorazione e screening».

Nella tabella XVIII-*ter*-14, art. 2, 2.2, tra i settori costitutivi non rinunciabili è aggiunto il settore «F18X Diagnostica per immagini e radioterapia».

Alla tabella *A* (Obiettivi didattici, ...), primo anno, primo semestre, nell'area A, dopo il punto A.6, con il conseguente spostamento della numerazione, è inserito il punto «A.7 corso di inglese scientifico, settore: L18C Linguistica inglese».

Al terzo anno, primo semestre, area E, il punto «F.1» è sostituito con «E.3», il punto «E.3» con «E.4» e il punto «E.4» con «E.5».

Alla tabella *B*, *a)* servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione «200 esami ecografici» sono aggiunti «25 esami MOC».

All'art. 1, punto 1.2 dei 14 diplomi universitari è aggiunto il seguente comma: «Devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

p. *Il Ministro dell'università*
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

Il Ministro della sanità
BINDI

99A1332

DECRETO 11 febbraio 1999.

Modificazioni all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, e all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994, relativo alla integrazione all'elenco delle scuole

di specializzazione confermate per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 21 aprile 1995, 12 settembre 1997 e 12 novembre 1998;

Visti i pareri del Consiglio superiore di sanità espressi in data 20 maggio 1997, 16 ottobre 1997 e 26 novembre 1997;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dei predetti art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, e art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994, relativi alla conferma per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991 delle scuole di specializzazione in audiologia e foniatria, neurofisiopatologia, psicologia clinica;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1998/1999 all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993, e all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994, sono aggiunte le seguenti:

audiologia e foniatria;
neurofisiopatologia;
psicologia clinica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della sanità
BINDI

99A1333

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Degli Angeli», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle integrazioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Degli Angeli», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 5 dicembre 1972, repertorio n. 98720, registro società n. 1953, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1212/122492.

Cosenza, 26 gennaio 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A1272

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valeria 88», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle integrazioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Valeria 88», con sede in Rende, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 12 ottobre 1988, repertorio n. 12654, registro società n. 6478, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 2949/239712.

Cosenza, 26 gennaio 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A1274

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gilda», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle integrazioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Gilda», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Francesca Zupi, in data 4 giugno 1981, repertorio n. 5659, registro società n. 3412, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1945/184771.

Cosenza, 26 gennaio 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A1273

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, della legge n. 127, del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «Il Germoglio» a r.l., con sede in Stornarella costituita per rogito notaio Clorinda C.C.L. Calderisi in data 20 novembre 1990, repertorio n. 4198, tribunale di Foggia, registro imprese n. 11096 B.U.S.C. n. 4163/251991;

società cooperativa mista «Ser. in Self» a r.l., con sede in Manfredonia costituita per rogito notaio Fr. Paolo Petrera in data 11 maggio 1996, repertorio n. 1434, tribunale di Foggia, registro imprese n. 274026, B.U.S.C. n. 4679;

società cooperativa produzione lavoro «S. Salvatore» a r.l., con sede in Castelluccio Sauri costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta in data 26 settembre 1975, repertorio n. 27695, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3390, B.U.S.C. n. 1607/141423;

società cooperativa agricola «Orientale» a r.l., con sede in Sannicandro Garganico costituita per rogito notaio Matteo Torelli in data 9 aprile 1991, repertorio n. 13886, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2861, B.U.S.C. n. 4204/253888.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1355

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 1999.

Riparto risorse aree depresse 1999-2001. Rifinanziamento legge n. 208/1998. Legge finanziaria 1999 (tabella *C*). (Deliberazione n. 4/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al fondo di cui al richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono a fondo di cui al citato decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 17, comma 2, della medesima legge n. 266/1997 che detta disposizioni in materia di promozione e sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire interventi capaci di salvaguardare l'occupazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella *C,* autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi, finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione siglato dal Governo e dalle parti sociali il 22 dicembre 1998, che prevede la definizione di una nuova fase di concertazione finalizzata a conseguire obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, con allargamento della base produttiva mediante azioni di incentivi coerenti a tutti i livelli di governo (nazionale, regionale, locale);

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dai provvedimenti normativi sopra richiamati, al netto delle finalizzazioni di legge;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 che reca disposizioni in materia di riparto delle risorse destinate alle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992;

Vista la propria delibera in data 26 febbraio 1998 che detta criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Viste le proprie delibere in data 17 marzo 1998 e 6 maggio 1998, con le quali questo Comitato, in applicazione dell'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha proceduto a dettare nuove disposizioni procedurali in relazione alla sistematica introdotta dalla norma stessa, ripartendo altresì la tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire — accesa nel dicembre 1997 per far fronte alle più immediate esigenze correlate alle assegnazioni disposte a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996 — e modulando le restanti assegnazioni secondo le scansioni temporali fissate dalla tabella *F* della legge 27 dicembre 1997, n. 450;

Vista la propria delibera del 9 luglio 1998, con la quale questo Comitato, nel ripartire le risorse previste dalla predetta legge n. 208/1998, ha fra l'altro integrato le disposizioni procedurali concernenti i vari strumenti di programmazione negoziata ed ha modificato altresì i criteri di ripartizione, su base regionale, delle somme finalizzate alla concessione delle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992;

Vista la successiva delibera del 22 dicembre 1998, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 1999, il termine per la formazione della graduatoria concernente i patti territoriali di cui alla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Considerato che la legge finanziaria 1999 prevede, in tabella *C,* l'assegnazione diretta al Ministero dell'industria, di lire 1.000 miliardi per il 1999, al fine di poter fronteggiare, in tempi certi e con procedure trasparenti, la domanda di sostegno alle imprese, con positive ricadute di ordine occupazionale già nel breve-medio periodo;

Ritenuto a tal fine di dover assegnare al Ministero dell'industria un importo complessivo di lire 3.500 miliardi — comprendente la predetta assegnazione diretta di lire 1.000 miliardi — per la concessione delle agevolazioni *ex lege* n. 488/1992, assicurando in tale ambito la copertura finanziaria delle domande relative al secondo bando dell'anno 1998, per un importo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto inoltre opportuno, a parziale modifica del punto 1.1.1. della delibera del 9 luglio 1998, prevedere, nel limite delle risorse assegnate a ciascuna regione per il finanziamento delle iniziative industriali *ex lege* n. 488/1992, la preventiva copertura, da parte del Ministero dell'industria, della quota nazionale delle misure, così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 (obiettivo 1) e dai documenti unici di programmazione (obiettivi 2 e 5b);

Ritenuto di disporre assegnazioni a favore di altre tipologie di intervento del pari idonee ad attivare in tempi brevi rilevanti risvolti occupazionali e/o a favore di tipologie per le quali l'*iter* istruttorio è particolarmente avanzato;

Ritenuto di prevedere un ulteriore specifico finanziamento per la riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche al fine di assicurare flussi costanti di risorse che garantiscano continuità alla realizzazione di un'opera da considerare strategica per il rilancio del Mezzogiorno;

Ritenuto di quantificare gli importi ritenuti necessari per far fronte agli oneri di cofinanziamento di progetti alimentati con risorse comunitarie;

Ritenuto, nel quadro di un'azione organica di sostegno delle aree depresse, di assicurare continuità rispetto alle linee definite nelle precedenti delibere di riparto dei finanziamenti riservati a dette aree, tenendo conto delle evoluzioni in atto legate in particolare alle esigenze del decentramento ormai in fase di avanzata attuazione, dando adeguato risalto agli istituti di regolamentazione complessiva dei rapporti tra Governo nazionale e singola regione quali soggetti paritari di diritto;

Ritenuto pertanto di finalizzare, nel quadro delle intese istituzionali di programma, le risorse destinate ad ulteriori programmi infrastrutturali, idonei a creare le condizioni per uno stabile sviluppo delle aree depresse anche nel medio-lungo periodo;

Ritenuto che gli specifici stanziamenti per le aree depresse non possano costituire l'unico riferimento per le politiche di sviluppo di tali aree, ma, proprio in funzione del riequilibrio, debbano accentuare il carattere di aggiuntività rispetto alle ordinarie risorse di bilancio;

Ritenuto che, con l'impostazione su base regionale del bilancio dello Stato, si potrà disporre, a partire dal corrente esercizio, di un quadro informativo circa le modalità di utilizzo anche degli stanziamenti ordinari di bilancio;

Ritenuto che, nell'ambito delle aree depresse, particolare attenzione debba essere riservata alle regioni dell'obiettivo 1, che sono caratterizzate anche dalle maggiori carenze infrastrutturali rispetto alle altre aree del centro nord del Paese;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'importo complessivo di lire 11.100 miliardi di cui alle premesse è assegnato, per il periodo 1999-2001, secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. A parziale modifica del punto 1.1.1. della delibera del 9 luglio 1998, ai fini della formazione delle graduatorie a partire dal secondo bando dell'anno 1998 della legge n. 488/1992, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — fermi restando i criteri di attribuzione delle risorse tra gli aggregati territoriali dell'obiettivo 1 e delle restanti aree agevolabili, nonché quelli di utilizzo delle eventuali economie di spesa e di riparto degli eventuali residui — provvede, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione, alla preventiva copertura della quota nazionale delle misure riferite agli interventi di cui alla stessa legge, così come previste dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e dai documenti unici di programmazione nelle aree obiettivi 2 e 5b.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la copertura finanziaria delle domande relative al secondo bando dell'anno 1998 utilizza una quota di lire 3.000 miliardi a carico dell'assegnazione complessiva di lire 3.500 miliardi disposta con la presente deliberazione a favore dello stesso Ministero.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte di conti il 15 febbraio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 141

ALLEGATO

RIPARTIZIONE NUOVE RISORSE AREE DEPRESSE L.F. 1999 (TAB. *C*) - PERIODO 1999-2001

Tipologia di intervento	Assegnazione totale		1999		2000		2001	
	Lire(Mld.)	(Euro×1.000)	Lire(Mld.)	(Euro×1.000)	Lire(Mld.)	(Euro×1.000)	Lire(Mld.)	(Euro×1.000)
Agevolazioni industriali (*ex lege* n. 488/1992)	3.500	1.807.599	(*) 1.000	516.456	1.250	645.571	1.250	645.571
Agevolazioni ricerca	500	258.228	100	51.645	200	103.291	200	103.291
Programmazione negoziata (patti e contratti, inclusa sicurezza)	2.000	1.032.913	200	103.291	900	464.811	900	464.811
Promozione imprese e politiche lavoro	400	206.582	50	25.822	100	51.645	250	129.114
Infrastrutture (ricomprese nelle intese)	3.500	1.807.599	400	206.582	1.550	800.508	1.550	800.508
Salerno-Reggio (inclusa sicurezza)	700	361.519	100	51.645	300	154.937	300	154.937
Cofinanziamento progr. comunitari 94-99	500	258.228	50	25.822	250	129.114	200	103.291
TOTALE	11.100	5.732.668	1.900	981.263	4.550	2.349.877	4.650	2.401.523

(*) L'importo di lire 1.000 miliardi per il 1999 viene assegnato in tab *C* (L.F. 1999), direttamente al Ministero dell'industria.

99A1334

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 3 febbraio 1999, n. **602250.**

Modificazioni alla circolare n. 601229 dell'11 giugno 1998 in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca.

Alle capitanerie di porto

e per conoscenza:

Al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Alle associazioni professionali di categoria

Al fine di favorire una maggiore adesione al piano di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivante, alla luce della decisione comunitaria che stabilisce il divieto di utilizzo dopo la data del 31 dicembre 2001 di tale sistema di pesca, si apportano le seguenti modifiche alla circolare 11 giugno 1998, n. 601229, registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, registro n. 2 politiche agricole, foglio n. 160 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 2 settembre 1998 - serie generale - n. 204:

1) il quarto capoverso del punto 3 della suddetta circolare è così modificato: «I richiedenti che aderiscono al piano spadare indipendentemente dall'opzione prescelta — buonuscita o riconversione — acquisiscono la priorità cronologica dell'istruttoria rispetto alle altre domande di arresto definitivo precedentemente avanzate»;

2) in considerazione della entrata a regime del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, che ha demandato alla camera di commercio la tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile il capoverso n. 24 del punto 4 della circolare suddetta è abrogato. Pertanto, il certificato di vigenza attestante lo stato non fallimentare dell'impresa, rilasciato dalla camera di commercio, è equipollente all'analogo certificato rilasciato dal tribunale.

La presente circolare viene inviata all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 5

99A1417

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1031
Yen giapponese	132,87
Dracma greca	322,65
Corona danese	7,4346
Corona svedese	8,9740
Sterlina	0,68880
Corona norvegese	8,6965
Corona ceca	37,994
Lira cipriota	0,58001
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,56
Zloty polacco	4,3051
Tallero sloveno	190,2926
Franco svizzero	1,5905
Dollaro canadese	1,6543
Dollaro australiano	1,7566
Dollaro neozelandese	2,0902
Rand sudafricano	6,8144

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1437

Modificazione al decreto interministeriale 1° aprile 1998 di assegnazione del bene immobile di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Novara.

Con decreto 12 gennaio 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero delle finanze è stato modificato l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 1° aprile 1998 prevedendo l'assegnazione al patrimonio dell'azienda sanitaria locale ed ospedaliera individuata con il provvedimento regionale di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del bene immobile destinato prevalentemente a servizi sanitari ubicato nel comune di Asti, di proprietà della soppressa Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani ed indicato nel prospetto n. 1 del progetto di riparto predisposto dal commissario liquidatore.

99A1356

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 316 del 18 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORTRADOL, nelle forme, confezioni: 10 compresse rilascio prolungato da 150 mg e 10 compresse a rilascio prolungato da 200 mg e alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Fortradol 150 SR» 10 compresse rilascio prolungato da 150 mg;

A.I.C. n. 028878142 (in base 10), 0VK99Y (in base 32);

classe «C»;

«Fortradol 200 SR» 10 compresse rilascio prolungato da 200 mg;

A.I.C. n. 028878155 (in base 10), 0VK9BC (in base 32);

classe «C».

Produttore: la produzione viene effettuata presso lo stabilimento della Grunenthal GmbH - Stolberg (Germania) e della Grunenthal GmbH - Aachen (Germania), il controllo presso Grunenthal GmbH - Stolberg (Germania); responsabile per il rilascio dei lotti è Grunenthal GmbH Zieglerstr 6 D - 52078 Aachen (Germania).

Composizione: «Fortradol S.R. 150»: 1 compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 150 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, polietilenglicole 6000, glicole propilenico, talco, titanio biossido (E171), giallo chinolina (E104), ossido di ferro rosso (E172).

«Fortradol S.R. 200» 1 compressa contiene:

principio attivo: tramadolo cloridrato 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, metilidrossipropilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, polietilenglicole 6000, glicole propilenico, talco, titanio biossido (E171), giallo chinolina (E104), ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro bruno (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore di media o grave intensità.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura (decreto legislativo n. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da utilizzarsi una sola volta. Medicinale soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1401

Modificazioni delle autorizzazioni all'ammissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Taxol» e «Taxol 100».

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 150 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TAXOL e TAXOL 100 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo 2,800 - Sermoneta (Latina).

Taxol: soluzione concentrata per infusione:

flacone da 30 mg/5 ml, A.I.C. n. 028848012;

flacone da 100 mg/17 ml, A.I.C. n. 028848024,

sono apportate le seguenti modifiche: il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Le confezioni delle specialità medicinali sopra indicate devono essere poste in commercio con le etichette e foglio illustrativo come precedentemente autorizzati da quest'amministrazione con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobic»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 151 del 16 febbraio 1999

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein - Germania.

«Mobic» 6 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985171/M;

«Mobic» 12 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985183/M;

«Mobic» 30 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985195/M;

«Mobic» 60 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985207/M;

«Mobic» 120 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985219/M,

è modificata come segue: ulteriore sito di produzione: stabilimento Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Reggello (Firenze).

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da quest'amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menorest»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 152 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MENOREST nelle forme, confezioni di seguito specificate:

8 sistemi transdermici 37,5 mcg, A.I.C. n. 032097014;

8 sistemi transdermici 50 mcg, A.I.C. n. 032097026;

8 sistemi transdermici 75 mcg, A.I.C. n. 032097038;

8 sistemi transdermici 100 mcg, A.I.C. n. 032097040,

è apportata la seguente modifica: nuovo sito di produzione: Noven Pharmaceuticals Inc. 11960 S.W. 144th Street Miami Florida (U.S.A.), modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zolistam»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 153 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ZOLISTAM nelle forme, confezioni di seguito specificate:

10 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311019;

15 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311021;

30 compresse da 10 mg blister, A.I.C. n. 032311033;

10 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311045;

15 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311058;

30 compresse 10 mg tubo securitainer, A.I.C. n. 032311060,

è apportata la seguente modifica: nuovo titolare dell'A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a, viale Amelia, 70 - Roma.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobic»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 154 del 16 febbraio 1999

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Mobic» 10 compresse da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985106;

«Mobic» 14 compresse da 15 mg, A.I.C. n. 031985169/M;

«Mobic» 30 compresse da 15 mg, A.I.C. n. 031985068;

«Mobic» 30 capsule da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985144;

«Mobic» 30 capsule da 15 mg, A.I.C. n. 031985031;

«Mobic» 30 compresse da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985157;

«Mobic» 6 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985171/M;

«Mobic» 6 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031955070/M;

«Mobic» 12 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985183/M;

«Mobic» 12 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031985082;

«Mobic» 30 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985195/M;

«Mobic» 60 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985207/M;

«Mobic» 120 supposte da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985219/M.

Titolare dell'A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH Ingelheim am Rhein-Germania,

è modificata come segue: modifica della denominazione sociale dell'officina di produzione del prodotto finito in Boehringer Ingelheim Pharma KG ed eliminazione di un sito di produzione del principio attivo: Karl Thomae.

Le confezioni della specialità medicinale sopraindicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «PG4001»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 155 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PG4001 nelle forme, confezioni di seguito specificate:

30 bustine 1000 mg/880 U.I., A.I.C. n. 032840023;

46 bustine 1000 mg/880 U.I., A.I.C. n. 032840011;

30 bustine 500 mg/440 U.I., A.I.C. n. 032840050;

46 bustine 500 mg/440 U.I., A.I.C. n. 032840047.

È apportata la seguente modifica: nuova denominazione della specialità medicinale: «Fortipan».

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Wellferon»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 156 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale WELLFERON nelle forme, confezioni di seguito specificate:

soluzione iniettabile flaconcino da 1 ml 3 MU, A.I.C. n. 026705018;

soluzione iniettabile flaconcino da 1 ml 10 MU, A.I.C. n. 026705020;

soluzione iniettabile flaconcino da 1 ml 5 MU, A.I.C. n. 026705032,

sono apportate la seguenti modifiche:

il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 157 del 16 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GRANULOKINE nelle forme, confezioni di seguito specificate:

«30» 1 flacone iniettabile 1 ml 30 MU, A.I.C. n. 027772033/M;

«48» 1 flacone fiala iniettabile 1,6 ml 48 MU, A.I.C. n. 027772045/M;

«30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU, A.I.C. n. 027772072/M;

«48» 1 siringa preriempita 1,6 ml 48 MU, A.I.C. n. 027772084/M,

sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunta dell'indicazione terapeutica «leucemia mieloide acuta»;

aggiunta dell'indicazione terapeutica «trapianto midollo osseo»;

armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Modifica della ragione sociale del laboratorio terzista di analisi per il rilascio del bulk in BSL: Bioservice Scientific Laboratoires GmbH.

Modifica dell'indirizzo dell'officina (produzione in bulk).

Solo per i flaconi:

modifica della ragione sociale dell'officina di produzione da Amgen Manufacturing Inc a Amgen Puerto Rico Inc;

modifica della ragione sociale dell'officina (contract-fill del prodotto finito) in Parkedale Pharmaceuticals Inc.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1396

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mobic»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 158 del 18 febbraio 1999

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC nelle forme, confezioni di seguito specificate:

30 capsule da 15 mg, A.I.C. n. 031985031;

30 compresse divisibili 15 mg, A.I.C. n. 031985068;

6 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031985070;

12 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031985082;

10 compresse da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985106;

30 capsule da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985144;

30 compresse da 7,5 mg, A.I.C. n. 031985157;

14 compresse divisibili da 15 mg, A.I.C. n. 031985169.

È modificata nelle indicazioni terapeutiche con l'estensione al: «trattamento sintomatico a lungo termine della spondilite anchilosante».

A seguito dell'approvazione del 5º Periodic Safety Update è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti capitoli del foglio illustrativo della specialità medicinale in tutte le forme e confezioni autorizzate.

Sono approvati gli stampati allegati al presente decreto che sostituiscono i precedenti.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propess»

Decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 159 del 18 febbraio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PROPESS nelle forme, confezioni di seguito specificate:

5 dispositivi vaginali 10 mg;

A.I.C. n. 033372018/M (in base 10), 0ZUFVL (in base 32).

È apportata la seguente modifica: nuova ragione sociale del titolare dell'A.I.C.: Ferring S.p.a.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1418

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.